

LA PROCEDURA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO

**DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
A STRASBURGO**

**ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del
4/11/1950**

(a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

Diretta streaming 9.6.2015 web tv foro europeo (www.foroeuropeo.it)

CHI PUO' PROPORRE IL RICORSO ALLA CORTE

- Le persone o associazioni di persone o società anche di capitali che si ritengano vittime della violazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli da parte di uno dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, all'esito dei processi davanti ai giudici di quello Stato (dalla Russia al Portogallo, non solo i 28 Stati membri dell'Unione Europea).

PRIMA DI PROPORRE IL RICORSO VERIFICARE

- Assolvimento dell'obbligo di prospettazione davanti al giudice nazionale dell'applicabilità della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei suoi Protocolli.
- Esaurimento delle vie di ricorso interne..... Tutti i gradi di giudizio nazionali (fino in **CASSAZIONE** o **CONSIGLIO DI STATO**, etc.....).
- Il non superamento del termine di decadenza dei **SEI MESI** dalla pubblicazione della sentenza di ultimo grado.

PRIMA DI PROPORRE IL RICORSO SCARICARE IL FORMULARIO DI RICORSO

- Dal sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo:
- <http://www.echr.coe.int/>
- Formulario di ricorso e relative istruzioni in lingua italiana.
- Il formulario (composto da undici pagine) consente anche la scrittura diretta. Oppure si può incollare nei riquadri un testo stampato altrove.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO

- LINGUA : **ITALIANA** oppure (francese o inglese).
- Obbligo di collaborazione con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da parte del ricorrente nella illustrazione e documentazione delle vicende processuali, con lealtà e senza nascondere fatti rilevanti della procedura nazionale.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO

- Compilare i campi relativi ai dati anagrafici e di reperibilità del ricorrente e del suo avvocato. Indicare lo Stato convenuto.
- **FATTO** (sintetizzato in tre pagine)
- **SVOLGIMENTO** del processo davanti ai giudici nazionali, suddiviso per gradi, allegando semplici copie fotostatiche (non autentiche e non originali) degli atti processuali più rilevanti (sicuramente gli atti introduttivi e le sentenze). Questi documenti dovranno poi comparire nell'indice in coda al formulario.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO

- **DIRITTO** (sintetizzato in una pagina)
- Riferimento alle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei suoi Protocolli che si ritengano essere state violate dalle sentenze dei giudici nazionali.
- Riferimenti alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo pertinenti al caso.
- Dimostrazione della gravità della violazione (*de minimis non curat Praetor*).

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO

- L'art.47 del REGOLAMENTO DI PROCEDURA indica con particolare rigore le informazioni di cui deve essere corredato il formulario.
- Il rilascio della procura a un avvocato è previsto in uno dei fogli del formulario, ma la firma non deve essere autenticata dallo stesso avvocato.
- In caso di più avvocati, indicare l'indirizzo di quello esclusivamente designato a mantenere i rapporti con la Corte.

COSTI E SPESE

- Il ricorso alla Corte europea è gratuito e non viene richiesto al ricorrente alcun contributo o costo, neppure in caso di soccombenza in qualsiasi stadio della procedura, tantomeno a favore dello Stato convenuto.
- Il ricorrente nella prima fase può proporre il ricorso anche senza l'assistenza di un avvocato.

ASSISTENZA DI UN AVVOCATO E GRATUITO PATROCINIO

- L'assistenza di un avvocato diviene obbligatoria dopo che il ricorso verrà comunicato allo Stato convenuto a cura della cancelleria della Corte.
- Soltanto dopo questa fase della procedura, il ricorrente può chiedere il gratuito patrocinio a carico della Corte.
- L'avvocato deve essere abilitato all'esercizio della professione in uno dei 47 Stati del Consiglio d'Europa e non deve essere domiciliato a Strasburgo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

- Il Formulario di ricorso **NON DEVE ESSERE NOTIFICATO DAL RICORRENTE ALLO STATO CONVENUTO**
- Il Formulario deve essere presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (NO fax, NO e-mail), fa' fede il timbro di **spedizione** ai fini del termine dei sei mesi dalla sentenza definitiva.

INDIRIZZO POSTALE DELLA CORTE

- Il formulario di ricorso e una copia dei documenti allegati devono essere spediti per posta (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
 - Monsieur le Greffier de la
 - Cour Européenne des Droits de l'Homme
 - Conseil de l'Europe
 - F- 67075 STRASBOURG-CEDEX-
 - FRANCE

DOPO LA SPEDIZIONE DEL RICORSO

- Attendere che la Cancelleria della Corte comunichi il numero di ruolo attribuito al ricorso e che dovrà essere menzionato nella successiva corrispondenza tra il ricorrente e la Corte (etichette con codice a barre).
- Dopo la comunicazione del ricorso allo Stato convenuto, sussiste l'obbligo della compilazione degli atti in lingua francese o inglese e la cancelleria della Corte userà tali lingue per tutte le comunicazioni al ricorrente presso il suo avvocato.

L'ESAME DEL RICORSO DA PARTE DELLA CORTE

QUATTRO IPOTESI

- GIUDICE UNICO
- COMITATO DI TRE GIUDICI
- CAMERA DI SETTE GIUDICI
- GRANDE CAMERA DI DICIASSETTE GIUDICI

L'ESAME DA PARTE DEL GIUDICE UNICO

- Un Giudice Unico, senza neppure comunicare il ricorso allo Stato convenuto, può dichiarare il ricorso irricevibile (inammissibile).
- Il ricorrente riceverà una semplice lettera a firma di un funzionario di cancelleria della Corte, senza però alcuna motivazione allegata.
- Questo provvedimento è definitivo e inappellabile.
- Oltre il 90% dei ricorsi viene così deciso.

L'ESAME DA PARTE DI UN COMITATO DI TRE GIUDICI

- Il ricorso può essere dichiarato irricevibile (inammissibile) ove sussista l'unanimità del Comitato dei tre Giudici.
- Sempre all'unanimità, il ricorso può essere dichiarato ricevibile (ammissibile) e poi deciso nel merito allorquando il caso riguardi una giurisprudenza consolidata della Corte. Queste decisioni e sentenze sono definitive e inappellabili.

L'ESAME DA PARTE DI UNA CAMERA DI SETTE GIUDICI

La Camera di sette Giudici (a maggioranza)

- può dichiarare il ricorso irricevibile (inammissibile);
- può emettere una prima decisione sulla ricevibilità (ammissibilità) e poi una successiva sentenza sul merito, oppure una unica sentenza che decide il caso;
- può dapprima dichiarare la sussistenza della violazione (*an debeat*) e con successiva sentenza determinare l'equa soddisfazione (*quantum debeat*).

L'ESAME DA PARTE DELLA GRANDE CAMERA DI DICIASSETTE GIUDICI

- Quando una causa pendente dinanzi a una Camera solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, se sussiste l'accordo delle parti, la Camera non decide e rimette la causa davanti alla Grande Camera.

TEMPI DI TRATTAZIONE DEL RICORSO

- I tempi della procedura sono assolutamente imprevedibili da pochi mesi a nove anni e su di essi il ricorrente ha scarsissima influenza.
- Sarà la Corte a scandire i tempi e gli adempimenti successivi, a mezzo di lettere spedite con **posta NON RACCOMANDATA**, quindi la reperibilità dell'avvocato che si dichiara anche unico domiciliatario (nel caso di più difensori) è essenziale e fonte di responsabilità professionale.

OBBLIGHI DEL RICORRENTE

- La Corte può invitare il ricorrente a fornire informazioni e documentazione supplementari.
- Allorquando la Corte comunica il ricorso allo Stato convenuto, concede allo stesso un termine per presentare le sue osservazioni che verranno poi comunicate al ricorrente.
- Il ricorrente avrà la facoltà di replicare nei termini fissati dalla Corte, quantificando e comprovando il danno sofferto (equa soddisfazione).

OBBLIGHI DEL RICORRENTE

- In ogni caso, la mancata collaborazione o la mancata risposta o la mancata prova del danno, da parte del ricorrente, nei tempi perentori fissati dalla Corte, può comportare il rigetto del ricorso o la decadenza dalla domanda di equa soddisfazione.
- Con conseguente responsabilità professionale dell'avvocato del ricorrente, perché di ciò vi sarà traccia nella motivazione della decisione o sentenza della Corte.

LA PROCEDURA SCRITTA

- La procedura è di regola scritta e non richiede la presenza del ricorrente o del suo avvocato davanti alla Corte, poiché tutti i rapporti e la trasmissione degli atti avvengono per posta tradizionale (non elettronica).
- Può essere richiesta la trattazione in udienza pubblica, ma questo evento è talmente eccezionale che deve essere motivato e nella quasi totalità dei casi la Corte rigetta tale istanza.

LA PROCEDURA ORALE

- Allorquando la Corte fissa l'udienza pubblica, quel giorno vi sarà la trattazione di un solo caso.
- Il ricorrente e il suo avvocato hanno facoltà di comparire e potranno chiedere preventivamente l'autorizzazione a far uso della loro lingua durante il dibattimento.
- Ma l'avvocato del ricorrente deve essere in grado di comprendere o il francese o l'inglese, poiché queste sono le lingue di lavoro del dibattimento.

LA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

- La Corte, in qualunque momento della procedura, può invitare le parti a ricercare una composizione amichevole della causa, che però deve essere poi ratificata dalla Corte.
- Talvolta tale invito viene formulato nella sentenza che limita la trattazione all'*an debeatur*.
- Tutte le informazioni tra le parti, anche se portate a conoscenza della Corte, non fanno parte del fascicolo di causa.

LE SENTENZE DELLA CORTE

- La motivazione della sentenza viene redatta in camera di consiglio all'esito della procedura scritta o della udienza e subito pubblicata sul sito internet della Corte www.echr.coe.int/ .
- La sentenza viene pronunciata a maggioranza e i giudici dissenzienti possono aggiungere la loro opinione.
- Le sentenze sono scritte in inglese e/o in francese.

L'ESAME DA PARTE DELLA GRANDE CAMERA DI DICIASSETTE GIUDICI

- Se la Camera ha pronunciato sentenza sul merito, entro il termine dei successivi tre mesi ciascuna delle parti può chiedere il rinvio davanti alla Grande Camera per il riesame.
- L'istanza di rinvio sarà vagliata da un Collegio di cinque Giudici che può però rigettare l'istanza, senza motivazione.
- Nei rarissimi casi in cui viene concesso il riesame, l'esito può essere totalmente diverso, dalla precedente sentenza,

VALORE DELLA SENTENZA DELLA CORTE

- La sentenza definitiva, che accerta la violazione delle norme della Convenzione, può disporre a carico dello Stato soccombente l'obbligo di pagare una somma di denaro (equa soddisfazione e spese legali) a favore del ricorrente.
- La sentenza può anche imporre l'adozione di misure di carattere particolare, ma anche generale, ove ravvisi una violazione strutturale nello Stato convenuto.

ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE

- Tutte le sentenze definitive sono trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne controlla l'esecuzione, sia con riferimento al pagamento delle somme di denaro a favore del ricorrente, sia con riferimento alla adozione di misure di carattere particolare.
- Il ricorrente, comunque, può sollecitare tale intervento e controllo.

MISURE CAUTELARI

- Nel caso di espulsioni di persone verso paesi (non membri del Consiglio d'Europa) dove sussiste il pericolo della pena di morte o di torture, il ricorrente può chiedere (anche a mezzo fax) alla Corte l'adozione di misure urgenti e cautelari di cui all'art. 39 del Regolamento di Procedura.
- Solo in questi casi, la Corte interviene *ad horas* nei confronti dello Stato per sospendere l'espulsione.

STRASBURGO

